

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SPERIMENTALE DI ANTIQUARIATO, VINTAGE E ARTIGIANATO,

ART.1 ISTITUZIONE - CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

1. Le presenti linee guida disciplinano il "Mercato di antiquariato, vintage e artigianato", successivamente denominato "**Mercatino**" svolto, ai sensi della LR 10/2001 e della DGR 2956/2001, in forma sperimentale nel numero massimo di tre giornate da svolgersi nel corso dell'anno 2016;

2. Il mercato ha come specializzazione merceologica l'antiquariato, libri e stampe antiche, monete, francobolli, fossili, articoli di artigianato in legno, in ferro, in rame, in cuoio, e qualsiasi altro manufatto, opere di pittura e scultura, articoli da collezione e prodotti di artigianato artistico, nonché prodotti locali di ogni genere, bigiotteria.

Non sono ammesse la bigiotteria nuova e/o moderna, le calzature e l'abbigliamento, con esclusione di quello militare e vintage.

3. Al mercatino possono partecipare sia operatori che esercitano l'attività in modo professionale, ai quali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, che operatori non professionali, c.d. hobbisti, ai quali si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 10/2001 e alla DGR 2956/2001.

Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico che necessitano per essere venduti di certificazione di autenticità.

4. L'ufficio preposto si riserva di revocare l'autorizzazione agli operatori che non rispetteranno il vincolo di destinazione merceologica di cui al precedente comma 2.

ART. 2 UBICAZIONE DEGLI SPAZI

Il mercatino viene ubicato nel Comune di Cavaion Veronese nell'area della piazza antistante il Municipio e nel tratto di Via Fracastoro compreso tra via delle Palafitte e via San Faustino.

ART. 3 ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE

Il mercatino si svolgerà con i seguenti orari:

- occupazione posteggio sgombero dell'area dagli automezzi adibiti al trasporto dalle ore 7.30 alle ore 8.30;
- inizio operazioni di vendita alle ore 8.30;
- termine operazioni di vendita alle ore 17,00;
- sgombero dell'area entro le ore 18.00.

Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura se non per avverse condizioni meteo o cause di forza maggiore previa comunicazione al personale di vigilanza.

ART. 4 DIMENSIONI DI POSTEGGIO

Vengono assegnati posteggi delle dimensioni non superiori a mq. 12 (4x3), salvo specifica deroga. La superficie di ciascun posteggio verrà calcolata in base alla proiezione orizzontale della massima sporgenza.

In ogni caso, fra l'uno e l'altro banco dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a cm. 100.

Le eventuali tende e analoghe coperture dei banchi dovranno essere sollevate di almeno m. 3,00 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Le merci devono essere esposte a livello dei banchi di vendita, che debbono essere tra loro allineati e avere una altezza minima dal suolo di cm. 100.

E' vietata anche la semplice esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

Art. 5 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Gli operatori professionali dovranno presentare al comune regolare istanza, specificando la tipologia merceologica venduta e allegando copia dell'autorizzazione in loro possesso e del documento d'identità.

2. Gli operatori non professionali dovranno far pervenire al Comune istanza di partecipazione specificando la tipologia merceologica venduta e allegando copia del tesserino di riconoscimento e del documento d'identità.

Ciascuna istanza dovrà inoltre contenere:

- Dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
- Dimensione del posteggio richiesto (non superiore a mq. 12);
- L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 7 giorni dalla data della richiesta;
- Le domande di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 1 non saranno accolte;
- Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercatino di antiquariato, vintage e artigianato potranno presentare un'unica domanda per le tre giornate indicate all'art. 1;
- L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone, dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione.

3. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo i seguenti parametri:

a. Ordine cronologico di presentazione della domanda/comunicazione all'ente nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione degli operatori professionali e degli hobbisti.

4. L'assegnazione dei posteggi non comporta il versamento del contributo dell'occupazione suolo pubblico in quanto trattasi di manifestazione sperimentale.

ART. 6 MERCI IN VENDITA, CARTELLINI PREZZI

L'operatore non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico. E' inoltre tenuto ad applicare i cartellini indicativi dei prezzi su tutti i generi per i quali l'obbligo è prescritto dalla Legge.

ART. 7 ASPORTO RIFIUTI

E' fatto divieto ai commercianti ambulanti assegnatari di posteggio di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta.

ART. 8 DISPOSIZIONI DIVERSE

E' vietata qualsiasi forma di vendita ambulante per mezzo di battitori o imbonitori: è consentita la vendita con illustrazione della merce, purché esercitata in modo da non recare molestia e disturbo alla pubblica quiete.

L'uso di strumenti o riproduttori di suoni e altoparlanti in genere è vietato.

ART. 9 SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, i concessionari di posteggi incorrono:

a) nella sospensione della concessione:

- per recidiva nelle infrazioni comportanti il richiamo scritto;
- per mancata osservanza delle norme relative alle indicazioni dei prezzi o per irregolarità negli strumenti di misura e di peso;
- per vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione amministrativa;
- per turbamento dell'ordine del mercato;
- per mancata frequenza ingiustificata per più di tre mercatini anche non consecutivi;

b) nella revoca della concessione:

- per recidiva nelle infrazioni comportanti la sospensione della concessione;
- in caso di perdita della condizione di ambulante;
- per mancata occupazione, non giustificata, del posteggio assegnato entro il quindicesimo giorno della comunicazione della concessione;
- per frode in commercio o alterazione di pesi e misure;

- per cessione, totale o parziale, del posteggio assegnato.

ART. 10 ORGANI COMPETENTI

La gestione del mercatino sarà a cura dell'Ufficio preposto che fornirà qualsiasi chiarimento in merito, mentre l'osservanza di quanto stabilito dalle presenti Linee Guida sarà affidato all'ufficio di polizia locale.

ART. 11 NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dalle presenti Linee Guida si applicano gli usi e consuetudini locali in materia di commercio.